

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Fabrizio Cingolani Giudice

Dott. Daniela Angelozzi Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

Chiola Carla elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cordova
che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso

nei confronti di

MACELLERIA "CARNI DOC DA PASQUALINO" DI COSTANTINI PASQUALINO
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lucrezio Paolini che la
rappresenta e difende giusto mandato in calce della memoria difensiva

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9/07/2026 la dott.ssa Chiola Carla chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta MACELLERIA "CARNI DOC DA PASQUALINO" DI COSTANTINI PASQUALINO di cui è creditrice della somma di € 8.427,32 (oltre agli interessi di commerciali di mora a decorrere dal dovuto sino al soddisfo, nonché alle spese del procedimento monitorio) a titolo di onorari professionali maturati per gli anni 2021-2022-2023.

Costituitosi in giudizio il debitore, seppur non contestando l'esistenza del credito di controparte, si opponeva alla richiesta di controparte eccependo: l'inammissibilità della domanda di liquidazione per carenza dell'indefettibile presupposto previsto dall'art. 49 CCII che attualmente fissa la sussistenza dell'indicatore di insolvenza alla soglia di € 30.000,00 e l'insussistenza del proprio stato di insolvenza essendo egli stesso titolare di un patrimonio immobiliare del valore di € 420.000,00 e dovendo la causa del mancato pagamento rinvenirsi in una crisi momentanea determinata dalle "flessioni del mercato e dalle conseguenze della recente crisi post covid".

All'udienza del 13/08/2026 fissata per la comparizione delle parti i procuratori delle stesse si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di commercio al dettaglio di carne;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale risultando dalla dichiarazione dei redditi degli anni 2023, 2024 e 2025 ricavi sempre superiori alla soglia di € 200.000,00 indicata all'art. 2 comma 1° lett. d) del CCI;

considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII per insolvenza si intende "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";

rilevato in merito che secondo l'orientamento univoco dei Giudici di legittimità l'insolvenza rilevante al fine della declaratoria di fallimento (e ora per l'apertura della liquidazione giudiziale) non indica un 'fatto' (cioè un avvenimento puntuale) bensì "uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità" (Cass. civ., Sez.

I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi ‘normali’, ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 del 11/02/2003; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019). Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale; e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019), atteso che anche il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno stato di insolvenza “allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del 30/09/2004). Più di recente, la Cassazione si è pronunciata in ordine al presupposto (oggettivo) dello stato di insolvenza e alla (connessa) questione della sua configurabilità nell'ipotesi in cui l'attivo superi il passivo (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 1069 del 20/01/2020). Con tale pronuncia si è chiarito che il significato oggettivo dell'insolvenza, rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore”. Ai fini della declaratoria del fallimento, inoltre, è irrilevante la consistenza immobiliare del debitore, ove la stessa “non consenta, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel quantum, con la relativa liquidazione”. Ciò che importa è, piuttosto, la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempite” con la conseguenza che “lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”. Trattasi di principi ribaditi anche di

recente nella sentenza della Suprema Corte n. 5722/2026 a tenore della quale “Lo stato di insolvenza dell'imprenditore, rilevante ex art. 5 della l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, non è escluso né dal superamento dell'attivo sul passivo né dall'assenza di inadempimenti esteriormente apprezzabili, risolvendosi in una situazione non transitoria di impotenza funzionale a soddisfare regolarmente le obbligazioni inerenti all'impresa, desumibile, secondo un criterio di normalità economica, dall'incapacità di produrre redditività idonea alla copertura delle esigenze aziendali, in primo luogo debitorie, nonché dall'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni patrimoniali”. Sotto tale ultimo aspetto va in ogni caso evidenziato che, per espressa ammissione di parte resistente, l'ammontare dei crediti azionati nell'ambito della procedura immobiliare n. 84/2026 Trib. Pescara è pari ad € 246.472,00, a cui vanno sommati i debiti attestati dall'Agenzia delle Entrate verso l'Amministrazione Finanziaria superiori a 160.000,00 (per i quali non risultano attivi provvedimenti di rateizzazione, né risultano presentate istanze di rottamazione) e quelli dell'INPS pari ad € 71.995,60 onde l'esposizione debitoria documentata nell'ambito del presente procedimento è di € 478.467,60 ampiamente superiore al valore di stima degli immobili effettuata su richiesta del debitore;

rilevato altresì che dagli atti risulta:

- che il debitore non ha soddisfatto il risalente credito dell'istante, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado da tempo di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che il pignoramento presso terzi è stato in gran parte infruttuoso;
- che il patrimonio immobiliare della resistente risulta gravato da ipoteche ipoteche giudiziali e da pignoramento;
- che il debitore ha subito il protesto di titoli cambiari come risultante dall'atto di precetto del creditore C.I.C. Carni s.r.l. prodotto dalla ricorrente;

considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza del debitore, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla anche avuto riguardo al fatto che per l'anno 2025 il suo reddito - al netto delle ritenute fiscali (cfr. righe RN26, RV2, RV10) e previdenziali (rigo RR2) - ammonta a poco più di 30.000,00 euro e quello dei 2 anni precedenti è stato ampiamente inferiore;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della ditta individuale MACELLERIA "CARNI DOC DA PASQUALINO" DI COSTANTINI PASQUALINO (C.F. CSTPQL76A08G482K) con sede in VIA SALARA 56/58 CITTA' SANT'ANGELO;

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.sa Federica Colantonio e Curatore l'Avv. Alessio Ritucci (C.F. RTCLSS66H11G482K), con studio in Pescara, Largo Madonna n. 73, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa,

nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 12/01/2027 ore 12:00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 13/08/2026

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio